



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 23.01.2019 ha pronunciato, ex artt. 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 4294 dell'anno 2013 del registro generale

tra

DE GREGORIO SALVATORE nato il 25.08.1968 rappresentato e difeso dall'Avv.to Concetta Esposito, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Garibaldi n.73

opponente

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t, che agisce anche in qualità di mandatario della SCCI Spa con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n. 77778 del 23.12.2011 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

opposto

avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2013 0000125444 000 notificato in data 12.03.2013, a titolo di omesso versamento dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale, in relazione al periodo da gennaio 2006 a dicembre del 2006 per l'importo di euro 8.119,87 a seguito di verbale di Accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate.

A sostegno dell'opposizione deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti; la sussistenza dei requisiti per la condanna dell'Inps ai sensi dell'art.96 c.p.c.

Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di accertare l'intervenuta prescrizione quinquennale e diritto a riscuotere le somme da parte dell'Inps per l'anno 2006 e per l'effetto dichiarare la nullità dell'avviso di addebito opposto; condannare i resistenti in solido alla refusione dei danni ex art.96 c.p.c. quantificati in euro 800,00 e/o nella maggiore o minore somma quantificata dal giudicante in favore dell'istante; con vittoria di spese di lite con attribuzione.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva tempestivamente l'INPS contestando in fatto ed in diritto l'avverso assunto. Concludeva come in atti.

Il Tribunale osserva.

L'opposizione è infondata e va rigettata.

Deve, preliminarmente, rilevarsi che l'avviso di addebito n. 371 2013 0000125444000 è stato notificato in data 12.03.2013 dunque, considerato che il ricorso è stato depositato in data 19.04.2013, la presente opposizione è stata tempestivamente proposta ai sensi dell'art.24 D.lgs 46/99 nel termine di gg.40.

La pretesa scaturisce dal verbale di accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate n. TF3010300957 notificato in data 16.03.2011 nel quale viene contestato un maggiore reddito IVA rispetto a quello dichiarato da cui è scaturito l'obbligo di corrispondere i contributi IVS sul reddito eccedente il minimale.

Ebbene ciò posto, la prescrizione eccepita non è maturata.

Innanzitutto è noto che l'art. 2935 c.c. che recita che “ la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”: nel caso di specie, i maggiori redditi, per l'anno 2006, sui quali sono stati quantificati i contributi previdenziali, di cui all'avviso di addebito opposto, scaturiscono dal verbale di accertamento notificato in data 16.03.2011. Dunque, il termine non è iniziato a decorrere dall'anno di presentazione della denuncia dei redditi ma dall'atto di accertamento del maggior reddito da parte dell'Agenzia delle Entrate, poiché fino a quel momento l'Inps non avrebbe potuto formulare richiesta di pagamento di maggiori contributi previdenziali.

In secondo luogo, deve comunque rilevarsi che, l'art.2 D.lgs 462/97 prevede che, per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

Dunque, nella specie, trattandosi di contributi dovuti alla Gestione artigiani/commercianti, per la quota di reddito eccedente il minimale di legge per l'anno 2006 andavano corrisposti dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento;

dunque, tale prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 16.03.2011 nonché dalla notifica dell'avviso di addebito del 12.03.2013.

Pertanto l'opposizione va rigettata.

Va, conseguentemente, rigettata la domanda ex art.96 cpc, peraltro genericamente allegata, essendo emerso pacificamente che l'Inps ha correttamente agito.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente alla refusione in favore dell'Inps delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.041,00 di cui euro 266,00 a titolo di spese, oltre Iva e cpa, come per legge, se dovute.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 23.01.2019

Il giudice del Lavoro
(dott.ssa Nunzia Tesone)